



Ordine del  
Giorno

Proponente:  
**COALIZIONE CIVICA PER  
BOLOGNA**

P.G. N.: 389682/2016  
Collegato a PG.N.: /2016  
N. O.d.G.: 41/2017  
Data Seduta Consiglio : 05/06/2017

Oggetto: ORDINE DEL GIORNO PER L'AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO APPALTI SOTTOSCRITTO NEL MESE DI LUGLIO 2015 CON IL RECEPIMENTO DELLE MODIFICHE APPORTATE ALL'ART. 29, COMMA 3, D.LGS. N. 276/2003 DALL'ART.30 L. N.122/2016, PRESENTATO DAL CONSIGLIERE MARTELLONI IN DATA 22/11/2016.

Tipo atto: OdG ordinario

Operatore Corrente :  
Proposta collegamento a PG . n° /



Informazioni Iter

Consiglieri Firmatari

Assessori di Competenza

Commissioni

Esito

## ""IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO

- che l'Amministrazione Comunale di Bologna, con l'obiettivo, tra gli altri, di dare centralità al fattore lavoro, tutelarne la qualità e salvaguardare l'occupazione, ha sottoscritto con le parti sociali un *Protocollo appalti* in data 6 luglio 2015;
- che a seguito di tale *Protocollo*, in qualità di stazione appaltante, si è impegnata ad inserire, quale condizione di esecuzione dell'appalto, nei bandi di gara di affidamento di servizi da riaffidare, la *clausola sociale di salvaguardia di riassorbimento di manodopera* per la tutela dei lavoratori e delle lavoratrici;
- che tale clausola, in caso di mutamento del soggetto aggiudicatario del bando, ha l'espressa funzione di condizionare i rapporti tra il precedente e il nuovo appaltatore, poiché determina *"l'impegno da parte delle imprese subentranti di assumere, qualora ve ne fosse necessità e compatibilmente con la propria organizzazione, i lavoratori e le lavoratrici dipendenti che lavoravano presso l'impresa uscente, a prescindere dal CCNL di riferimento"* ;

### CONSIDERATO

- che il richiamato *Protocollo appalti*, cui devono uniformarsi i bandi di gara, è stato sottoscritto in data 6 luglio 2015, sotto la vigenza della precedente formulazione dell'art. 29, comma 3, d.lgs. n. 276/03, oggi modificato ad opera dell'art. 30, l. n. 122/2016;
- che tale modifica – adottata su indicazione dei servizi della Commissione europea – ha adeguato la disciplina nazionale in tema di successione negli appalti al diritto dell'Unione Europea e, in particolare, alla direttiva 2001/23/CE in materia di cessione d'azienda, per come interpretata dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia;
- che, nello specifico, la precedente disciplina interna, come interpretata dalla giurisprudenza nazionale, escludeva la configurazione del subentro nell'appalto come

trasferimento d'azienda, in ciò disattendendo l'orientamento della Corte di Giustizia alla cui stregua costituisce trasferimento d'azienda ogni mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, ivi compreso il subentro nella gestione di servizi e attività affidate tramite contratto di appalto, ove l'organizzazione dell'attività d'impresa resti invariata;

#### **RITENUTO**

- opportuno, adeguare la precedente disciplina pattizia alle innovazioni normative frattanto sopravvenute;

#### **IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA**

- ad adoperarsi, di concerto con le parti sociali, per l'aggiornamento del *Protocollo appalti* sottoscritto nel mese di luglio 2015, recependo le modifiche apportate all'art. 29, comma 3, d.lgs. n. 276/2003 dall'art. 30, l. n. 122/2016;
- ad adeguare i bandi di gara alla nuova formulazione dell'art. 29, comma 3, d.lgs. n. 276/03, quantomeno premettendo alla clausola sociale di salvaguardia di riassorbimento di manodopera, l'inciso: "*ove siano presenti elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa*".

F.to: F. Martelloni"".

**Documenti allegati (parte integrante):**

**Documenti in atti :**